



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1974

Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori

Indice

1. DDL S. 1974 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1974	4

1. DDL S. 1974 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1974
XVII Legislatura

Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori

Iter

16 luglio 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1974 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Salvatore Torrisi ([AP\(NCD-UDC\)](#))

Cofirmatari

Pippo Pagano ([AP\(NCD-UDC\)](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 giugno 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 469 del 18 giugno 2015.

Classificazione TESEO

EDUCAZIONE , MATERIE DI INSEGNAMENTO

Articoli

EDUCAZIONE SESSUALE (Art.2), CONSENSO (Art.2), GENITORI (Art.2), LIBERTA' DI INSEGNAMENTO (Art.1), ATTI SCRITTI (Art.2), VIGILANZA (Art.3), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.3), PARITA' TRA SESSI (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 16 luglio 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 486 del 16 luglio 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1974

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1974

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TORRISI** e **PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2015

Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge nasce dalla volontà e dall'esigenza di affermare il diritto alla libertà di educazione e di sostenere la condivisione del progetto educativo tra scuola e famiglia per garantire concretamente la scelta educativa dei genitori.

Non a caso, nel presente disegno di legge, recante norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori, viene citato in apertura l'articolo 30 della Costituzione, che sancisce il dovere e il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, così come affermato anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali del 1950 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, rese esecutive, rispettivamente, dalle leggi 4 giugno 1955, n. 848, e 27 maggio 1991, n. 176. Lo spirito del presente disegno di legge, infatti, è in linea con la Convenzione del 1989 che, all'articolo 14, afferma «il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione» e ribadisce «il diritto e il dovere dei genitori (...) di guidare (il fanciullo) nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità» e con la Convenzione del 1950, che, all'articolo 2 del Protocollo addizionale, prevede che «lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche». Ma il testo che presentiamo è pienamente conforme anche alla normativa nazionale: infatti la legge 28 marzo 2003 n. 53, all'articolo 1, comma 1, prevede una delega al Governo «al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori».

Pertanto, nel rispetto dell'autonomia scolastica didattica e organizzativa, considerando che spesso nelle scuole sono previste iniziative e attività che si occupano di tematiche eticamente sensibili, il presente disegno di legge prevede che i genitori debbano dare il loro consenso scritto alla partecipazione dell'alunno ed essere informati adeguatamente in merito a tali attività. Tale normativa appare indispensabile per realizzare il diritto alla libertà di scelta educativa dei genitori, nell'ambito di un'alleanza fra la scuola e la famiglia. I genitori hanno, altresì, il diritto di proporre attività alternative. La scuola è comunque tenuta a prevedere attività sostitutive senza che ciò sia motivo di discriminazione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita la vigilanza al fine di garantire il rispetto della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, della legge 28 marzo 2003, n. 53,

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, reca disposizioni per garantire la libertà di educazione dei genitori nei confronti dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche e per riconoscere la responsabilità educativa dei medesimi genitori.

Art. 2.

1. La realizzazione di attività integrative, facoltative e progettuali, di natura curriculare o extracurriculare, inserite nel piano dell'offerta formativa o non comprese in esso, rivolte agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, che riguardano, direttamente o indirettamente, la relazione nella sua dimensione psichica, affettiva e spirituale, l'educazione all'affettività e alla sessualità e, in generale, temi eticamente sensibili, è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) entro quindici giorni dall'approvazione dell'attività da parte del consiglio d'istituto e comunque prima del suo svolgimento, i genitori devono essere adeguatamente informati sui contenuti, sui soggetti promotori e sui soggetti attuatori dell'attività;
- b) i genitori devono dare il proprio consenso in forma scritta alla partecipazione dell'alunno all'attività, fermi restando la loro responsabilità educativa e il loro diritto di proporre attività alternative;
- c) per gli alunni i cui genitori non hanno dato il consenso ai sensi della lettera b), la scuola deve prevedere apposite attività sostitutive assicurando che tale scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita la vigilanza al fine di garantire il rispetto della presente legge.

